



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
Ufficio 2

Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano
Servizi Veterinari e Servizi di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione

Associazioni di categoria (settori
produttivi tutti)

PEC

E p. c.

Segretariato Generale Ufficio 3
Sede

Italrap rpue.vet@esteri.it

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it

FNOVI info@pec.fnovi.it

Oggetto: Brexit, ulteriori integrazioni sull'export di alimenti dall'UE verso la Gran Bretagna

Si trasmettono agli Enti in indirizzo ed alle parti interessate i seguenti elementi di informazione integrativi rispetto alle precedenti circolari in materia.

Come noto, il 24 dicembre u.s. è stato raggiunto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra Unione Europea (UE) e Regno Unito (UK).

(per approfondimenti: <http://www.governo.it/it/approfondimento/l-accordo-sugli-scambi-e-la-cooperazione-tra-l-ue-e-il-regno-unito/15961>)

Tale accordo, che ha già ricevuto il via libera degli ambasciatori UE (Coreper) e che entrerà in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 2021, pone le basi utili ad ordinare le future relazioni commerciali fra UK ed UE andando inoltre a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come ad esempio l'azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell'una e dell'altra Parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

In questa ottica e arrivando all'ambito della sanità pubblica e sicurezza alimentare, anche l'accordo del 24 dicembre contiene, come ogni accordo di libero scambio, il capitolo Sanitario e Fitosanitario (SPS), attraverso il quale le Parti svilupperanno ed adatteranno ulteriori regole sui controlli sanitari in dogana che, sulla base di principi internazionalmente riconosciuti dal WTO, FAO ed OIE, continueranno a tutelare la sicurezza alimentare nonché la salute animale e delle piante nei rispettivi mercati.

Vista l'importanza del tema, e per tutelare l'accesso a taluni prodotti alimentari (food security) minacciato da una brexit senza accordo o comunque disordinato, i servizi Veterinari della Commissione Europea, degli Stati Membri e del Regno Unito hanno continuato ad assicurare un intenso confronto anche durante questo periodo di festività.

Sulla base degli esiti di tali confronti è possibile anticipare alcune ulteriori comunicazioni in merito a termini e condizioni dei controlli doganali applicabili alle differenti tipologie di prodotto destinate ad essere esportate in Gran Bretagna (GB), variando solo in parte le precedenti procedure già comunicate che restano valide ove non in contrasto con le seguenti:

- **Numero di notifica univoco UNN**
A partire dal 1° gennaio 2021 e fino a luglio dello stesso anno, il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB (casella I.6) si applicherà solo per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures). Ciò significa che le altre merci, POAO non soggette a misure di salvaguardia (alimenti composti inclusi), sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, piante e prodotti vegetali, non avranno bisogno di alcun codice UNN.
- **Triangolazioni commerciali (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi)**
Le autorità britanniche hanno dichiarato che non saranno richiesti certificati ufficiali rilasciati dagli Stati membri (almeno, non prima del 1° aprile 2021) per i prodotti introdotti in GB dall'UE che saranno lavorati e successivamente esportati di nuovo verso l'UE o altro Paese Terzo. È responsabilità degli esportatori dell'UE mantenere i contatti con gli importatori britannici, al fine di facilitare il reperimento di informazioni utili ai veterinari ufficiali britannici che dovranno completare i certificati di esportazione dal Regno Unito all'UE (o ad altri Paesi Terzi). I funzionari del Regno Unito valuteranno puntualmente (case by case) se richiedere attestazioni commerciali, o altre prove commerciali, o nulla, a seconda del livello di conoscenza che possono avere sul fornitore dell'UE. Di conseguenza, l'accertamento dei requisiti sanitari di origine dei prodotti destinati alla suddetta triangolazione sarà un processo gestito direttamente tra gli OSA e le autorità competenti dell'UE non dovranno essere coinvolte.

Assicurando il monitoraggio costante dei futuri sviluppi in materia, si conferma che sarà cura dello scrivente ufficio fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Casciello

Referenti
Nicola Santini – 06 59946774
E-mail n.santini@sanita.it
Anna Beatrice Ciorba – 0659946937
E-mail: ab.ciorba@sanita.it